



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino



Prot. 6231

Ordinanza n. 11
del 06 MAR 2019

Ordinanza contingibile e urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria nel territorio comunale in applicazione del D.P.R. 753/80

IL SINDACO

PREMESSO che con nota n. A0011/P/000164/2019, assunta al prot. gen. n° 4838 del 20.02.2019, R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana Direzione Territoriale Produzione Napoli, Unità Territoriale Nord Est-Caserta, con sede a Caserta alla Piazza Garibaldi n. 26, avanzava richiesta di emissione di ordinanza sindacale contingibile e urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria;

POSTO che la richiesta è motivata in considerazione dei gravi effetti che la caduta di vegetazione, presente su aree non R.F.I. adiacenti le linee ferroviarie, può avere sul servizio ferroviario in occasione di eccezionali fenomeni meteorologici;

RAVVISATA la necessità di richiamare l'attenzione dei proprietari affinché provvedano, in termini di urgenza, al taglio dei rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con la sede ferroviaria, creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio;

VISTO l'art. 52 del DPR n.753 dell'11/07/1980 che recita: *“Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi. Muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei?”*;

VISTO l'art. n.55 del DPR n.753 dell'11/07/1980 che recita: *“ I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale”*;

CONSIDERATI i rischi di:

- possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;

- pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs n. 267/2000;

VISTA la legge n. 689/81 e successive modificazioni e int.

VISTA il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 224 – Codice di Protezione Civile;

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Ariano Irpino, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di eliminare i fattori di pericolo per caduta di rami ed alberi e il pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli artt. 52 e 55 del DPR n. 753/80, che possono interferire con la sede ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica e privata incolumità ed interruzione di pubblico servizio ferroviario.

DISPONE

Che la presente venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente e sul sito Web del Comune;
- trasmessa in copia a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio;
- trasmessa in copia a RFI – Rete Ferroviaria Italiana, Direzione Territoriale Produzione Napoli, Unità Territoriale Nord Est-Caserta, con sede a Caserta alla Piazza Garibaldi n. 26;
- divulgata mediante gli organi di stampa e informazione.

RENDE NOTO

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 del DPR 753/80 (e successive modifiche art. 32 L.689/81), salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Avellino, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR della Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Dalla Residenza Municipale li 6 MAR 2019

Responsabile del procedimento:

Ispett. di P.M. Dr. Gerardo Schiavo



IL SINDACO
(Dott. Domenico Gambacorta)